



**Repubblica italiana**

**La Corte dei conti**

**Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo**

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA

Presidente

Marco VILLANI

Consigliere (relatore)

Francesca Paola ANELLI

Consigliere

Antonio DANDOLO

Consigliere

Giovanni GUIDA

Primo Referendario

nella Camera di consiglio del 23 marzo 2021, in riferimento al rendiconto dell'esercizio 2018 del Comune di **Guardiagrele (CH)**, ha assunto la seguente

**DELIBERAZIONE**

visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-bis del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 75 recante "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*";

visto il "*Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti*" approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 28 maggio 2019, n. 12/SEZAUT/2019/INPR relativa all'approvazione delle "*Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economica finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266: rendiconto 2018*";

vista la deliberazione del 27 settembre 2019, n. 114/2019/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2018 al 31 gennaio 2020;

vista la deliberazione dell'11 febbraio 2021, n. 14/2021/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il Programma delle attività di controllo per l'anno 2021;

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 30 settembre 2020, n. 12;

vista l'ordinanza del 19 marzo 2021, n. 10/2021, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Consigliere Marco Villani;

## FATTO E DIRITTO

1. La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame il questionario - acquisito mediante il sistema applicativo Con.Te in data 30 gennaio 2020, protocollo n. 938 - e la relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2018 del Comune di Guardiagrele (CH), ente con 9.242 abitanti.

L'Organo di revisione ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, l'adozione di misure correttive.

Il Magistrato istruttore - considerando peraltro che con la raccomandazione n. 424 del congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa del 7 novembre 2018 si è inteso adottare gli indirizzi dell'*open government*, trasparenza partecipazione e *accountability*, ai principali atti delle autonomie territoriali - legislazione, bilancio, appalti, servizi e

pianificazione delle politiche (dup/peg) - ha ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo al risultato di amministrazione, alla gestione di parte corrente e della liquidità, nonché all'andamento dei residui.

Dei poteri riconosciuti alla Corte dei conti dal legislatore, in particolar modo nell'articolo 148-bis del Tuel, e confermati dalla più recente giurisprudenza costituzionale riguardo all'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli enti locali, al rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli in materia di indebitamento onde prevenire irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari si è ampiamente trattato nella precedente deliberazione di questa Sezione, n. 68/2019/VSGF del 10 maggio 2019, relativa alle annualità dei rendiconti 2015, 2016 e 2017.

2. In via preliminare si osserva che il Consiglio ha approvato il rendiconto 2018 con deliberazione n. 34 del 13 giugno 2019, in ritardo rispetto ai termini fissati dal legislatore. Trattasi di criticità già rilevata dalla Sezione in sede di esame dei rendiconti 2016 e 2017, con deliberazione n. 68/2019/VSGF del 10 maggio 2019.

Al riguardo, si ricorda che l'approvazione del rendiconto entro i termini di legge garantisce una regolare e legittima continuità amministrativa, si raccomanda, pertanto, per il futuro l'osservanza dei termini fissati dal legislatore.

3. Il Comune chiude l'annualità in esame con un risultato di amministrazione positivo pari a euro 1.245.811,99, in diminuzione (-26,95 per cento) rispetto all'esercizio precedente (euro 1.705.354,39).

	Esercizio 2018
<b>FONDO CASSA AL 1° GENNAIO</b>	
Riscossioni	57.063,50
Pagamenti	23.782.603,41
	22.961.796,95
<b>FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE</b>	
Residui attivi	877.869,96
Residui passivi	6.837.710,15
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	6.279.221,33
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	3.465,62
	187.081,17
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>1.245.811,99</b>
<b>PARTE ACCANTONATA</b>	<b>427.319,01</b>
<i>di cui Fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	<i>320.177,31</i>
<i>Fondo contenzioso</i>	<i>4.000,00</i>
<i>Altri accantonamenti</i>	<i>103.141,70</i>
<b>PARTE VINCOLATA</b>	<b>109.000,00</b>
<i>di cui Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente</i>	<i>109.000,00</i>
<b>PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI</b>	<b>539.601,16</b>
<b>PARTE DISPONIBILE</b>	<b>169.891,82</b>

Fonte: Elaborazione della Sezione Abruzzo su dati BDAP

Al netto delle somme accantonate (euro 427.319,01), vincolate (euro 109.000,00) e destinate agli investimenti (euro 539.601,16), l'Ente consegue un saldo finale, comunque positivo, pari a euro 169.891,82 (*"Parte disponibile"*).

Nello specifico, come risulta dalla tabella sopra riportata a fine esercizio 2018, il Comune ha accantonato: euro 320.177,31 a *"Fondo crediti di dubbia esigibilità"* (FCDE); euro 4.000,00 a *"Fondo contenzioso"*; euro 103.141,70 a *"Altri accantonamenti"*, relativi a somme *"per contenzioso ed eventuali ulteriori perdite su crediti"* (cfr. parere dell'Organo di revisione).

In riferimento agli accantonamenti effettuati, l'Organo di revisione, sia nel questionario inviato alla Sezione sia nella propria relazione, ha dichiarato che:

- le quote accantonate per la copertura degli oneri da contenzioso in essere, sono risultate congrue rispetto al valore del contenzioso pendente, secondo i criteri di cui al punto 5.2. lett. h) del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria;
- non è stato costituito un fondo per indennità di fine mandato in quanto il Sindaco vi ha rinunciato con apposita comunicazione all'ufficio finanziario dell'Ente.

In riferimento, invece, al FCDE, calcolato utilizzando il metodo ordinario, ha precisato di averne *"verificato la regolarità del calcolo ed il rispetto della percentuale minima di accantonamento"*.

La Sezione ricorda come l'adeguata quantificazione dei fondi vincolati ed accantonati sia funzionale alla corretta determinazione del risultato di amministrazione disponibile e fondamentale per preservare la gestione da potenziali squilibri di competenza e di cassa.

A tal fine si richiama l'attenzione dell'Organo di revisione sulla necessità di una verifica puntuale dei suddetti fondi, in ossequio alle disposizioni dettate dal legislatore e nel rispetto del principio della prudenza.

4. La gestione di parte corrente registra nell'annualità in esame un risultato positivo, con un saldo finale pari a euro 2.694,92, come da prospetto *"Verifica degli equilibri"* trasmesso dall'Ente alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP).

È d'obbligo, tuttavia, evidenziare che il Comune raggiunge l'equilibrio grazie all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato, per un importo pari a euro 350.000,00.

In ordine all'applicazione dell'avanzo vincolato presunto, l'Organo di revisione nel questionario, ha precisato che sono state rispettate le condizioni di cui all'articolo 187, comma 3 e 3-*quater* del Tuel e al punto 8.11 (principio contabile allegato 4.2 del d.lgs. n. 118/2011) e che è stata utilizzata la quota vincolata relativa ai vincoli formalmente attribuiti dall'Ente (cfr. Rendiconto 2017, *"Parte vincolata - Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente"* euro 600.000,00).

Il mantenimento dell'equilibrio della parte corrente del bilancio è elemento centrale e di fondamentale importanza nella gestione finanziaria, in quanto denota la capacità dell'Ente di assicurare la spesa corrente con risorse ordinarie. I principi di sana e corretta gestione impongono all'Ente locale di commisurare costantemente le spese correnti alle risorse disponibili derivanti dalle entrate correnti, ossia dalle entrate tributarie, dai trasferimenti dallo Stato e da altri Enti e dalle entrate extratributarie.

5. Con riferimento alla gestione della liquidità, il Comune, a fine esercizio 2018, presenta un fondo cassa pari ad euro 877.869,96, in significativo aumento rispetto all'annualità precedente (euro 57.063,50) e soprattutto rispetto al 2015 e al 2016 che chiudevano con un fondo cassa finale pari a zero.

Nell'esercizio in esame, analogamente alle annualità 2015, 2016 e 2017, l'Ente ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria (euro 658.362,50), interamente restituita a fine esercizio (cfr. BDAP, rendiconto 2018, Titolo 7 *Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere*, Titolo 5 *Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere*).

Come già evidenziato da questa Sezione con deliberazione n. 68/2019/VSGF del 10 maggio giugno 2019, in sede di esame dei rendiconti 2015-2017, *“il ripetuto ricorso alle anticipazioni induce a dubitare che la perdurante sofferenza di liquidità derivi da un mero disallineamento temporale fra incassi e pagamenti potendo costituire, di contro, il sintomo di latenti e reiterati squilibri nella gestione di competenza tra le risorse in entrata che l'Ente può effettivamente realizzare e le spese che si è impegnato a sostenere. Nei casi più gravi, inoltre, esso potrebbe dissimulare forme di finanziamento a medio/lungo termine e, pertanto, nella sostanza configurare una violazione del disposto dell'articolo 119 della Costituzione (che consente di ricorrere ad indebitamento solo per finanziare spese d'investimento)”*.

L'Organo di revisione, nel questionario inviato alla Sezione, ha attestato che il fondo cassa al 31 dicembre 2018 risultante dal conto del Tesoriere corrisponde alle scritture contabili e che l'Ente ha provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata. Quest'ultima, secondo quanto riportato nel parere, è stata quantificata in euro 1.496.917,26.

Si rileva, pertanto, la mancata ricostituzione, a fine esercizio, delle entrate vincolate utilizzate per i pagamenti correnti. Trattasi di rilievo già effettuato dalla Sezione con deliberazione n. 68/2019/VSGF del 10 maggio 2019.

In merito alla reiterata criticità relativa all'utilizzo di risorse vincolate per la copertura delle spese correnti, con mancato ripristino della relativa quota di cassa vincolata, la Sezione richiama i principi al riguardo fissati dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. deliberazione Sezione regionale di controllo Campania n. 59/2018/PAR), in forza dei quali *«ove la mancata ricostituzione di entrate non sia dipendente da fatti contingenti od occasionali, ma risulti dovuta ad una*

*strutturale deficienza di cassa nel tempo, l'ente è comunque obbligato a recuperare le risorse vincolate stabilmente mancanti con idonee misure correttive, per garantire che allo stanziamento e all'impegno di nuova spesa (primaria, obbligatoria e, come si è detto, spesso costituzionalmente necessaria) sia assicurata copertura effettiva nonché sostenibilità finanziaria (attraverso la necessaria liquidità e l'equilibrio di cassa)».*

Alla luce dei predetti principi, appare evidente la criticità che connota la gestione in esame. In forza degli elementi istruttori raccolti, infatti, il disallineamento tra flussi di entrata e di uscita appare non aver più carattere temporaneo, occorrendo attivare specifiche misure di salvaguardia imposte dal precetto costituzionale dell'equilibrio di bilancio.

La già richiamata deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Campania, n. 59/2018/PAR, chiarisce, inoltre, che *«l'impiego di somme a specifica destinazione, del resto, è spesso fisiologica espressione del diverso tempo di smaltimento dei residui attivi e passivi e della necessità di evitare il ricorso non necessario all'anticipazione di tesoreria, con inutile aggravio di costi. Cionondimeno, come nel caso di prolungato utilizzo di anticipazioni di cassa, il ricorso ad entrate a specifica destinazione, non ricostituite nei termini di legge, può essere indice di un latente squilibrio di bilancio, affetto dalla probabile sussistenza di entrate accertate, ma ineffettive, la cui mancata riscossione impedisce di ricostituire un fondo cassa sufficientemente capiente a ripristinare la provvista vincolata. Inoltre, considerato che una parte importante della cassa vincolata, per gli enti locali, è rappresentata da mutui di scopo, l'utilizzo stabile di entrate a specifica destinazione in modo costante e prolungato, potrebbe essere di fatto un modo di destinare l'indebitamento, in modo stabile e surrettizio, a spesa non avente carattere di investimento, violando l'art. 119, comma 6, Cost.».*

Tanto premesso, è necessario che l'Amministrazione adotti misure idonee a circoscrivere il ricorso all'anticipazioni di tesoreria e l'utilizzo per cassa di risorse vincolate per il finanziamento della spesa corrente, entro i limiti dettati dai principi di sana gestione finanziaria anche attraverso una riprogrammazione del bilancio dell'Ente, con scelte atte a garantire l'incremento dell'ammontare delle entrate certe e ripetitive e/o la riduzione delle spese correnti. Particolare attenzione dovrà essere prestata anche all'attività di accertamento e di riscossione dei tributi, ponendo in essere, prima dell'attivazione della riscossione coattiva, tutte le pratiche necessarie all'individuazione dei soggetti debitori ed al recupero di quanto dovuto. La capacità di riscossione delle proprie entrate costituisce, infatti, un elemento basilare per consentire all'Ente di garantire la sostenibilità degli equilibri di bilancio.

6. Con riferimento, invece, alla gestione dei residui a chiusura dell'esercizio 2018, dopo le operazioni di riaccertamento ordinario (art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 118 del 2011), sono conservati nel conto del bilancio residui attivi pari ad euro 6.837.710,15, di cui euro 4.110.806,95 relativi ad esercizi precedenti ed euro 2.726.903,20 relativi alla competenza 2018. Tali residui

sono accompagnati da una bassa percentuale di riscossione (27,28 per cento) e da una contenuta percentuale di formazione (10,36 per cento).

Il 45,56 per cento dei residui attivi è rappresentato dal Titolo 1 *Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa* (euro 3.124.222,64, di cui 1.836.811,86 relativi ad esercizi precedenti ed euro 1.287.410,78 relativi alla competenza 2018), percentuale particolarmente significativa in considerazione della natura di tali residui, ed il 30 per cento dal Titolo 2 *Trasferimenti correnti* (euro 2.051.512,76, di cui 941.984,90 relativi ad esercizi precedenti ed euro 1.109.527,86 relativi alla competenza 2018).

L'incidenza sul totale dei residui del Titolo 3 *Entrate extratributarie* e del Titolo 4 *Entrate in conto capitale* è, rispettivamente, del 13,4 e dell'8,59 per cento.

Rispetto all'esercizio precedente, i residui attivi si riducono del 23,29 per cento, passando da euro 8.913.994,91 a euro 6.837.710,15.

La tabella che segue evidenzia la capacità di riscossione dei residui relativi alle entrate del Titolo 1 e del Titolo 3.

	<b>Titolo 1</b>	<b>Titolo 3</b>
RESIDUI ATTIVI ALL'1.1.2018	3.092.385,76	1.044.160,10
RISCOSSIONI C/RESIDUI	1.122.726,74	327.647,23
RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI	-132.847,16	-26.579,15
RESIDUI ATTIVI ANTECEDENTI AL 2018 CONSERVATI AL 31.12.2018	1.836.811,86	689.933,72
<b>PERCENTUALE DI RISCOSSIONE</b>	<b>36,31</b>	<b>31,38</b>

Fonte: Elaborazione della Sezione Abruzzo su dati

La percentuale di riscossione dei crediti residui dei titoli 1 e 3 rappresenta un indicatore finanziario di particolare rilevanza non solo per le risorse che il Comune riesce ad incassare, grazie all'adozione di iniziative finalizzate al contrasto dell'evasione tributaria ed extra-tributaria, ma anche in ragione della modalità di calcolo del FCDE, direttamente collegata alla percentuale di mancata riscossione dei crediti residui su base quinquennale. Bassi tassi di riscossione determinano, pertanto, la necessità di un rilevante accantonamento al FCDE in sede di rendiconto e il conseguente "congelamento" di risorse da destinare alla copertura del rischio evasione.

La tabella sopra riportata mostra una percentuale di riscossione contenuta dei residui sia del Titolo 1 (36,31 per cento) che del Titolo 3 (31,38 per cento).

La Sezione invita l'Ente a vigilare attentamente sulla riscossione dei crediti mantenuti in bilancio, alla luce dei potenziali riflessi negativi di un loro improprio mantenimento sul risultato di amministrazione, sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e sulla stessa

attendibilità del rendiconto del Comune, garantendo altresì la corretta applicazione dei principi, postulati dall'armonizzazione contabile.

Nell'esercizio in esame, come già evidenziato in precedenza, il Comune ha costituito un Fondo crediti di dubbia esigibilità di importo pari a euro 320.177,31, con un'incidenza dello stesso sulla massa dei residui attivi del Titolo 1 e del Titolo 3 del 7,92 (4,68 per cento sul totale dei residui attivi).

Rispetto agli esercizi precedenti l'accantonamento si riduce sensibilmente; nello specifico la riduzione è del 68,32 per cento rispetto al 2015, del 40,1 per cento rispetto al 2016 e del 25,54 per cento rispetto al 2017.

Alla luce di quanto rappresentato, si richiama il Comune a porre in essere un attento monitoraggio dell'accantonamento al FCDE la cui adeguata quantificazione, come già evidenziato dalla Sezione con deliberazione n. 68/2019/VSGF, da un lato risulta funzionale alla corretta determinazione del risultato di amministrazione disponibile e, dall'altro, si appalesa fondamentale per preservare la gestione da potenziali squilibri di competenza e di cassa. La Sezione delle autonomie, con la deliberazione del 30 novembre 2015, n. 32/2015/INPR, ha, infatti, chiarito che *"si tratta di un fondo rischi finalizzato a tutelare l'ente impedendo l'utilizzo di entrate di dubbia esigibilità a finanziamento di spese esigibili"*.

Lo stock dei residui passivi finali ammonta, invece, ad euro 6.279.221,33, di cui euro 2.416.311,21 relativi ad esercizi precedenti ed euro 3.862.910,12 relativi alla competenza 2018, con una percentuale di pagamento del 31,28 per cento ed una percentuale formazione del 15,59 per cento.

L'83,12 per cento di tali residui è rappresentata dal Titolo 1 *Spese correnti* (euro 5.219.318,46, di cui 1.706.961,38 relativi ad esercizi precedenti ed euro 3.512.357,08 relativi alla competenza 2018), percentuale particolarmente significativa in considerazione della natura di tali residui. Analogamente ai residui attivi anche i residui passivi registrano nel 2018, rispetto all'esercizio precedente, un decremento (-3,87 per cento) passando da euro 6.531.896,51 ad euro 6.279.221,33.

L'evoluzione dei residui passivi nei diversi esercizi è strettamente correlata alla capacità dell'Amministrazione di far fronte, nei tempi previsti, alle proprie obbligazioni. Nello specifico, nell'annualità 2018 l'indicatore di tempestività dei pagamenti, calcolato ai sensi dell'articolo 9 del d.p.c.m. 22 settembre 2014, ha fatto registrare il valore di 45,64 giorni (Sito istituzionale, *Amministrazione trasparente, Pagamenti dell'Amministrazione*).

Alla luce del quadro sopra rappresentato si rilevano a fine esercizio 2018 residui, sia attivi che passivi, di importi significativi, accompagnati da contenute percentuali di riscossione e



pagamento.

La Sezione, pertanto, richiama alla corretta applicazione dei vigenti principi contabili che regolano l'assunzione degli accertamenti e degli impegni, nel rispetto del criterio dell'esigibilità delle obbligazioni attive e passive, onde evitare l'ingiustificata formazione di residui che compromettono l'attendibilità del risultato di amministrazione e si riserva di verificare, anche nei futuri esercizi, la gestione dei residui dell'Ente con particolare attenzione alla percentuale di formazione e alla capacità di smaltimento, nonché alle reimputazioni agli anni successivi.

7. Con riferimento, infine, alle società partecipate, questo Collegio ha accertato che, come disposto dall'articolo 20 del d.lgs. n. 175 del 2016 (*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*), il Consiglio, con deliberazione n. 74 del 30 dicembre 2019, ha approvato, nei termini prescritti dal legislatore, il Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2018 ed ha provveduto all'invio dello stesso alla Sezione regionale di controllo. Dal Piano si evince che il Comune detiene le seguenti partecipazioni: S.A.S.I. S.p.a. (società attiva - quota detenuta 1,2 per cento), ECO.LAN S.p.a. (società attiva - quota detenuta 6,28 per cento), ANXANUM MULTISERVIZI INTERCOMUNALI S.p.a. (società attiva - quota detenuta 1,45 per cento).

**P.Q.M.**

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

**ACCERTA**

le criticità ed irregolarità di cui in parte motiva e, per l'effetto, l'Ente è tenuto:

- a porre in essere adeguate misure correttive per quanto attiene in particolare: il rispetto della normativa relativa all'approvazione nei termini dei rendiconti di gestione; il ricorso all'anticipazione di tesoreria e l'utilizzo per cassa di risorse vincolate per il finanziamento della spesa corrente; il costante monitoraggio dei residui attivi e passivi, adottando ogni provvedimento utile a migliorare l'efficienza sia della riscossione dei residui attivi, sia del pagamento dei residui passivi, assicurando il rispetto della normativa in tema di pagamento dei debiti; il monitoraggio dell'accantonamento al FCDE;
- a provvedere al mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile volta a garantire, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica.

L'Organo di revisione è tenuto a vigilare sulla corretta attuazione delle azioni correttive che l'Ente potrà in essere.

#### DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia comunicata al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale, all'Organo di revisione del Comune di Guardigliagrele (CH).

Richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 23 marzo 2021.

L'Estensore  
Marco VILLANI  
*f.to digitalmente*

Il Presidente  
Stefano SIRAGUSA  
*f.to digitalmente*

Depositata in Segreteria

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto  
Lorella GIAMMARIA